

Mercoledì 12 dicembre 2001

13. Sanità pubblica (2001-2006) ***II

A5-0420/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006) (10222/3/2001 – C5-0390/2001 – 2000/0119(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10222/3/2001 – C5-0390/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 285 ⁽³⁾),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 302 ⁽⁴⁾),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0420/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO ⁽⁵⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) La salute dovrebbe essere una priorità al di là dei compromessi politici o finanziari e non può essere considerata come un bene commerciabile. In virtù dell'articolo 152 del trattato, si chiede alla Comunità di svolgere un ruolo attivo nel settore adottando, conformemente al principio di sussidiarietà, le misure che non possono essere adottate dai singoli Stati.

Emendamento 3
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il programma dovrebbe contribuire alla definizione di standard qualitativi da applicare al settore della sanità pubblica. L'obiettivo dovrebbe essere lo stesso per quanto concerne gli standard che disciplinano i diritti dei pazienti, come la protezione dei dati e la non discriminazione.

⁽¹⁾ GU C 307 del 31.10.2001, pag. 27.

⁽²⁾ «Testi approvati», del 4.4.2001, punto 2.

⁽³⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 122.

⁽⁴⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 168.

⁽⁵⁾ GU C 307 del 31.10.2001, pag. 27.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 10

(10) È necessario raccogliere, elaborare e analizzare i dati a livello comunitario per trarne informazioni oggettive, attendibili, compatibili e comparabili che si possano scambiare e che consentano alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'informazione del pubblico e di elaborare strategie, politiche ed azioni atte a raggiungere un elevato livello di tutela della salute umana. A fini di completezza del programma dovrebbero essere presi in considerazione anche i dati provenienti dal settore privato.

(10) È necessario raccogliere, elaborare e analizzare i dati a livello comunitario **per realizzare un monitoraggio efficace del settore della sanità pubblica a livello comunitario e da** trarne informazioni oggettive, attendibili, compatibili e comparabili che si possano scambiare e che consentano alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'informazione del pubblico e di elaborare strategie, politiche ed azioni atte a raggiungere un elevato livello di tutela della salute umana. A fini di completezza del programma dovrebbero essere presi in considerazione anche i dati provenienti dal settore privato.

Emendamento 5

Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) La Comunità e gli Stati membri dispongono di taluni strumenti e dispositivi per quanto riguarda l'informazione e il monitoraggio nel settore della sanità pubblica; è pertanto necessario assicurare un elevato livello di coordinamento delle azioni e delle iniziative della Comunità e degli Stati membri per attuare il programma, promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e assicurare l'efficacia delle reti esistenti e future nel settore della sanità pubblica.

Emendamento 6

Considerando 11

(11) È indispensabile che la Commissione provveda ad assicurare l'efficacia e il coordinamento delle misure e delle azioni del programma, sia su scala ridotta che su vasta scala, nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati membri. Tutti i dispositivi strutturali istituiti a tale scopo sotto l'egida della Commissione dovrebbero raccogliere, monitorare e valutare i dati e sviluppare metodi di sorveglianza nonché una base per reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce che incombono sulla salute. Detti dispositivi strutturali consisterebbero in una risorsa centrale rafforzata e coinvolgerebbero da vicino le pertinenti istituzioni designate dagli Stati membri.

(11) È indispensabile che la Commissione provveda ad assicurare l'efficacia e il coordinamento delle misure e delle azioni del programma, sia su scala ridotta che su vasta scala, nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati membri. Tutti i dispositivi strutturali istituiti a tale scopo sotto l'egida della Commissione dovrebbero raccogliere, monitorare e valutare i dati e sviluppare metodi di sorveglianza nonché una base per reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce che incombono sulla salute. Detti dispositivi strutturali consisterebbero in una risorsa centrale rafforzata e coinvolgerebbero da vicino le pertinenti istituzioni designate dagli Stati membri. **Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione la Commissione dovrebbe adottare le misure preparatorie indispensabili per il conseguimento degli obiettivi generali e per il coordinamento delle azioni del programma, nonché gli opportuni dispositivi strutturali per un coordinamento globale e continuato.**

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) I dispositivi strutturali consentono un efficace monitoraggio del settore della sanità pubblica a livello comunitario e la valutazione delle misure comunitarie nonché un efficiente funzionamento delle reti esistenti e future nel settore sanitario in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Emendamento 8

Considerando 13

(13) Ai fini di un agevole ed efficace funzionamento di tali dispositivi strutturali è indispensabile istituire una cooperazione continuata con le autorità sanitarie degli Stati membri, nel rispetto delle responsabilità che loro incombono.

(13) È fondamentale che la Commissione, mediante opportuni dispositivi strutturali, assicuri l'efficacia e la coesione delle misure e delle azioni del programma e promuova la cooperazione fra gli Stati membri. Ai fini di un agevole ed efficace funzionamento di tali dispositivi strutturali è indispensabile istituire una cooperazione continuata con le autorità sanitarie degli Stati membri, nel rispetto delle responsabilità che loro incombono.

Emendamento 9

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Al fine di accrescere l'efficacia del programma, è necessario consultare le organizzazioni non governative per il tramite di forum sulla sanità.

Emendamento 10

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Il programma dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi generali:

- **migliorare l'informazione e le conoscenze per lo sviluppo della sanità pubblica,**
- **accrescere la capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce che incombono sulla salute,**
- **affrontare i determinanti sanitari in tutte le politiche e le attività mediante azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie.**

Emendamento 11

Considerando 15 ter (nuovo)

(15 ter) Per conseguire questi obiettivi, il programma dovrebbe tenere conto dell'importanza dell'istruzione e della formazione e della costituzione di reti.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 12

Considerando 16

(16) Il trattato dispone che nella definizione e nell'attuazione delle politiche e attività comunitarie si garantisca un alto livello di protezione della salute umana. Occorre istituire un forte legame tra **la politica comunitaria nei settori aventi qualche attinenza alla salute** e la strategia comunitaria per la sanità pubblica. Nel programma relativo alla sanità pubblica occorrerà prioritariamente predisporre criteri e metodologie per valutare le proposte politiche e la loro attuazione. Nel concepire le misure relative al programma nonché le strategie e le azioni comuni insieme con altri pertinenti programmi e azioni comunitari, occorrerebbe fare in modo di incorporare l'aspetto «salute» nelle suddette altre politiche e azioni comunitarie e provvedere affinché queste siano sostenute da una politica intersettoriale.

(16) Il trattato dispone che nella definizione e nell'attuazione delle politiche e attività comunitarie si garantisca un alto livello di protezione della salute umana. Occorre istituire un forte legame tra **tutte le politiche comunitarie aventi un impatto sulla salute** e la strategia comunitaria per la sanità pubblica. Nel programma relativo alla sanità pubblica occorrerà prioritariamente predisporre criteri e metodologie per valutare le proposte politiche e la loro attuazione. Nel concepire le misure relative al programma nonché le strategie e le azioni comuni insieme con altri pertinenti programmi e azioni comunitari, occorrerebbe fare in modo di incorporare l'aspetto «salute» nelle suddette altre politiche e azioni comunitarie e provvedere affinché queste siano sostenute da una politica intersettoriale.

Emendamento 14

Considerando 18

(18) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti all'articolo 5 del trattato, l'azione comunitaria nei settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità, come ad esempio la sanità pubblica, è intrapresa soltanto se e nella misura in cui, a motivo delle sue dimensioni o dei suoi effetti, il suo obiettivo possa essere meglio conseguito dalla Comunità. Gli obiettivi del programma non possono essere realizzati a un livello sufficiente dagli Stati membri a causa della complessità, del carattere transnazionale e della mancanza di un controllo completo, a livello di Stato membro, dei fattori che riguardano la sanità, e pertanto il programma deve sostenere e coordinare le azioni e le misure degli Stati membri. Il programma può fornire un notevole valore aggiunto alla promozione della salute nella Comunità attraverso il sostegno a strutture e programmi che incrementino le capacità dei singoli, delle istituzioni, delle associazioni, delle organizzazioni e degli organismi in campo sanitario, agevolando lo scambio di esperienze e migliori prassi e fornendo la base per un'analisi comune dei fattori che incidono sulla sanità pubblica. Il programma può inoltre avere un valore aggiunto in caso di minacce alla sanità pubblica di carattere transfrontaliero, quali le malattie infettive, tali da richiedere la tempestiva adozione di strategie e azioni comuni. Il programma consentirà alla Comunità di contribuire a far fronte agli obblighi che le incombono in virtù del trattato nel campo della sanità pubblica, pur rispettando pienamente le competenze degli Stati membri per quanto concerne l'organizzazione e l'erogazione di servizi sanitari e di assistenza sanitaria. La presente decisione non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

(18) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti all'articolo 5 del trattato, l'azione comunitaria nei settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità, come ad esempio la sanità pubblica, è intrapresa soltanto se e nella misura in cui, a motivo delle sue dimensioni o dei suoi effetti, il suo obiettivo possa essere meglio conseguito dalla Comunità. Gli obiettivi del programma non possono essere realizzati a un livello sufficiente dagli Stati membri a causa della complessità, del carattere transnazionale e della mancanza di un controllo completo, a livello di Stato membro, dei fattori che riguardano la sanità **e i sistemi sanitari**, e pertanto il programma deve sostenere e coordinare le azioni e le misure degli Stati membri. Il programma può fornire un notevole valore aggiunto alla promozione della salute nella Comunità attraverso il sostegno a strutture e programmi che incrementino le capacità dei singoli, delle istituzioni, delle associazioni, delle organizzazioni e degli organismi in campo sanitario, agevolando lo scambio di esperienze e migliori prassi e fornendo la base per un'analisi comune dei fattori che incidono sulla sanità pubblica. Il programma può inoltre avere un valore aggiunto in caso di minacce alla sanità pubblica di carattere transfrontaliero, quali le malattie infettive, **l'inquinamento ambientale o la contaminazione alimentare**, tali da richiedere la tempestiva adozione di strategie e azioni comuni. Il programma consentirà alla Comunità di contribuire a far fronte agli obblighi che le incombono in virtù del trattato nel campo della sanità pubblica, pur rispettando pienamente le competenze degli Stati membri per quanto concerne l'organizzazione e l'erogazione di servizi sanitari e di assistenza sanitaria. La presente decisione non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) *Un'efficace attuazione delle misure e delle azioni, come pure il conseguimento dell'impatto desiderato del programma presuppongono la comparabilità dei dati raccolti e la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi e delle reti per lo scambio di informazioni e dati sulla salute. È di primaria importanza che le informazioni siano scambiate sulla base di dati comparabili e compatibili.*

Emendamento 16

Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) *Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha adottato il «Piano d'azione e-Europe 2002 su una società dell'informazione per tutti» che con Salute Online chiede agli Stati membri di sviluppare un'infrastruttura di sistemi di facile uso, convalidati e interoperabili di educazione alla salute, prevenzione delle malattie e assistenza medica. È fondamentale che la nuova tecnologia dell'informazione sia in grado di conferire ai cittadini europei il potere di svolgere un ruolo attivo nella gestione della loro salute, come pure di migliorare la qualità globale dell'assistenza sanitaria, garantendo nel contempo l'equità dell'informazione sanitaria.*

Emendamento 17

Considerando 22

(22) In sede di esecuzione del programma, devono essere utilizzati appieno i risultati pertinenti conseguiti dai programmi comunitari di ricerca, che finanziano la ricerca in settori contemplati dal programma.

(22) In sede di esecuzione del programma, devono essere utilizzati appieno i risultati conseguiti dai programmi comunitari di ricerca, che finanziano la ricerca in settori contemplati dal programma. **Tutte le relative statistiche devono essere analizzate e ripartite per sesso.**

Emendamento 18

Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) *Occorre tener conto dell'esperienza acquisita nei diversi ambiti della salute pubblica e delle varie Carte in vigore in tale settore.*

Emendamento 19

Considerando 28

(28) La presente decisione stabilisce, per l'intera durata del programma, un quadro finanziario che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

(28) La presente decisione stabilisce, per l'intera durata del programma, un quadro finanziario che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. **Il quadro finanziario dovrebbe essere conforme alle esigenze e agli obiettivi del programma.**

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 20

Considerando 30

(30) È essenziale che si assicuri la flessibilità per consentire la redistribuzione delle risorse e l'adattamento delle attività, pur nel rispetto delle esigenze di trasparenza nonché dei criteri di selezione e gerarchizzazione delle priorità conformemente alla grandezza del rischio o dell'effetto potenziale, ai risultati della valutazione, alle preoccupazioni del pubblico, alla disponibilità di interventi o di potenzialità per il loro sviluppo, alla sussidiarietà, al valore aggiunto e all'impatto su altri settori.

(30) È essenziale che si assicuri la flessibilità per consentire la redistribuzione delle risorse e l'adattamento delle attività, pur nel rispetto delle esigenze di trasparenza nonché dei criteri di selezione e gerarchizzazione delle priorità conformemente alla grandezza del rischio o dell'effetto potenziale, ai risultati della valutazione, alle preoccupazioni del pubblico, alla disponibilità di interventi o di potenzialità per il loro sviluppo, alla sussidiarietà, al valore aggiunto e all'impatto su altri settori. **È tuttavia necessario mantenere un equilibrio fra i tre obiettivi del programma, ripartendo equamente fra di essi le risorse di bilancio.**

Emendamento 21

Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) Sono d'importanza fondamentale azioni pratiche intese a conseguire gli obiettivi del programma. Di conseguenza, in sede di attuazione del programma e di assegnazione delle relative risorse, occorre sottolineare l'importanza di tali azioni pratiche.

Emendamento 22

Considerando 37

(37) Il programma di azione comunitaria nel campo della sanità pubblica prende le mosse dalle attività e dai programmi contemplati nel quadro precedente, **al fine di assicurarne un'agevole transizione, adattando e ampliando le azioni di cui ai detti programmi qualora i risultati della valutazione lo giustifichino.** Le decisioni concernenti **quei** programmi sono contemplate dal nuovo programma e dovrebbero quindi essere abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(37) Il programma di azione comunitaria nel campo della sanità pubblica prende le mosse dalle attività e dai programmi contemplati nel quadro precedente, **come pure dalla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità e persegue l'insieme degli obiettivi e delle misure definite nel quadro di tali azioni, sotto forma di una strategia sanitaria globale ed integrata.** Le decisioni concernenti **tali** programmi sono contemplate dal nuovo programma e dovrebbero quindi essere abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma, che integra le politiche nazionali, intende proteggere la salute umana e migliorare la sanità pubblica.

1. Il programma, che integra le politiche nazionali, intende proteggere la salute umana e migliorare la sanità pubblica **nonché conseguire un elevato livello di salute e benessere fisici e mentali, come pure una maggiore equità in campo sanitario nell'intera Comunità, impostando l'azione sul miglioramento della sanità pubblica, sulla prevenzione delle malattie e dei disturbi e sull'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute, con l'obiettivo di lottare contro la morbilità e la mortalità precoce, tenendo conto del sesso e dell'età. Le azioni sono ispirate alla necessità di allungare la speranza di vita senza disabilità o malattie, di promuovere la qualità della**

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

vita nonché di ridurre al minimo le conseguenze socioeconomiche della cattiva salute, riducendo in tal modo le disparità sul piano sanitario, tenendo conto allo stesso tempo dell'approccio regionale alle questioni sanitarie. Occorre dare priorità ad azioni di promozione della salute che affrontino le malattie più gravi. Il programma sostiene lo sviluppo di una strategia integrata e intersettoriale in materia di sanità volta ad assicurare che le politiche e le azioni comunitarie contribuiscano alla protezione e alla promozione della salute.

Emendamento 24

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c

c) *promuovere la salute e prevenire le malattie mediante un'azione sui determinanti sanitari e* in tutte le politiche e le attività.

c) *affrontare i determinanti sanitari* in tutte le politiche e le attività *mediante azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie.*

Emendamento 26

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli obiettivi generali del programma quali definiti all'articolo 2 sono perseguiti tramite azioni il cui contenuto operativo è descritto nell'allegato.

1. Gli obiettivi generali del programma quali definiti all'articolo 2 sono perseguiti tramite **le** azioni **in appresso**, il cui contenuto operativo è descritto nell'allegato:

a) *migliorare l'informazione e le conoscenze per lo sviluppo della sanità pubblica mediante:*

- *l'elaborazione e l'attuazione di sistemi di monitoraggio e sorveglianza sanitari che incorporino l'operato delle reti comunitarie esistenti nel campo della sanità pubblica, compresa la rete di sorveglianza epidemiologica;*
- *lo sviluppo e l'utilizzazione di meccanismi di analisi, consulenza, rendicontazione, informazione e consultazione su questioni legate alla sanità, conformemente alle migliori prassi, al fine di individuare le più opportune strategie di sanità pubblica;*
- *la promozione del diritto delle persone di essere informate circa le malattie, le terapie e le modalità per migliorare la loro qualità della vita;*
- *il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di azioni di lotta contro le malattie più gravi e di prevenzione delle minacce per la salute in ampi gruppi di popolazione;*

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- b) *aumentare la capacità di reagire in modo rapido e coordinato mediante:*
- *lo sviluppo, la prestazione di assistenza e sostegno in relazione alla capacità, al funzionamento e all'interconnessione dei meccanismi di monitoraggio, di diagnosi precoce e di reazione rapida riguardanti i rischi sanitari;*
 - *il potenziamento della capacità di affrontare le malattie trasmissibili, elaborando in particolare programmi di vaccinazione e immunizzazione;*
 - *il rafforzamento della capacità di affrontare altre minacce per la salute specifiche per ciascun sesso;*
 - *il rafforzamento della capacità di far fronte alle minacce di carattere fisico, chimico o biologico che incombono sulla salute, dovute ad eventi imprevisti, a carenze a livello delle infrastrutture o delle apparecchiature, ad errori umani o ancora ad atti terroristici;*
- c) *affrontare i determinanti sanitari in tutte le politiche e le attività mediante azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie mediante:*
- *il sostegno e lo sviluppo di ampie attività interdisciplinari di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, come le campagne di vaccinazione, nonché di strumenti specifici per la riduzione e l'eliminazione dei rischi, come anche misure volte a conseguire l'equità in campo sanitario;*
 - *lo sviluppo di attività connesse alla salute psichica e al benessere dei cittadini europei.*

Emendamento 27

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b

- b) Sviluppo e attuazione di attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie che coinvolgano, *eventualmente*, organizzazioni non governative, progetti pilota o progetti innovativi e reti tra istituzioni e attività nazionali.
- b) Sviluppo e attuazione di attività **transsettoriali** di promozione della salute e di prevenzione delle malattie **in tutte le politiche comunitarie**, che coinvolgano organizzazioni non governative, progetti pilota o progetti innovativi e reti tra **organizzazioni**, istituzioni e attività nazionali, **miranti a ridurre a monte le minacce e i rischi per la salute umana**.

Emendamento 28

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d, punto i

- i) Sviluppo e diffusione tra le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori del settore sanitario e di altri settori nonché, se del caso, tra altre parti interessate e tra il pub-
- i) Sviluppo e diffusione tra le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori del settore sanitario e di altri settori nonché, se del caso, tra altre parti interessate e tra il pub-

Mercoledì 12 dicembre 2001POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

blico in generale di informazioni e conoscenze in materia di salute, tra cui statistiche, relazioni, rassegne, analisi nonché di pareri su questioni che interessino la Comunità e gli Stati membri;

blico in generale di informazioni e conoscenze in materia di salute, tra cui statistiche **riguardanti l'informazione sanitaria nel contesto del programma statistico comunitario e, in particolare, la classificazione dei dati raccolti in base a sesso, età, provenienza geografica e fascia di reddito**, relazioni, rassegne, analisi nonché di pareri su questioni che interessino la Comunità e gli Stati membri;

Emendamento 29

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d, punto iv

iv) **attività di formazione pertinenti;**iv) **incoraggiamento, sviluppo e coordinamento dell'istruzione e della formazione professionale nel campo della sanità pubblica;**

Emendamento 31

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d, punto vi bis (nuovo)

vi bis) sostegno e promozione di attività della Comunità e degli Stati membri per definire e determinare prassi corrette, solidi orientamenti per la sanità e orientamenti qualitativi per la medicina basati su dati scientifici.

Emendamento 32

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d bis (nuova)

d bis) Attività di promozione di una strategia integrata in materia di sanità mediante un approccio intersettoriale**i) attività intese a creare collegamenti fra il quadro della sanità pubblica e le altre politiche;****ii) attività per l'adozione di criteri e metodologie di valutazione e di realizzazione delle proposte di politica per quanto attiene all'impatto delle politiche stesse sulla sanità.**

Emendamento 33

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d ter (nuova)

d ter) Attività connesse ad organizzazioni europee non governative senza fini di lucro operanti a livello europeo nel settore della sanità pubblica, sia individualmente sia con più associazioni coordinate attive a livello nazionale o regionale.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 34

Articolo 5, paragrafo 2, commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione la Commissione adotta le indispensabili misure di preparazione, introduzione e attuazione dei cambiamenti e dispositivi pratici necessari a conseguire gli obiettivi generali del programma, nonché gli opportuni dispositivi strutturali che garantiscono la creazione di un centro di coordinamento avente come scopo il coordinamento globale e continuato del programma.

La Commissione presenta, se del caso, ulteriori proposte sul tipo di dispositivi strutturali necessari all'attuazione della strategia in materia di sanità pubblica, specialmente per quanto riguarda il monitoraggio sanitario e la reazione rapida alle minacce che incombono sulla salute.

Emendamento 35

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. In sede di attuazione del programma, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce il rispetto di tutte le norme giuridiche pertinenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'adozione di meccanismi atti ad assicurare la riservatezza e la sicurezza di tali dati.

Emendamento 36

Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del programma per il periodo menzionato all'articolo 1 è fissato a **280 milioni di euro**.

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del programma per il periodo menzionato all'articolo 1 è fissato a **380 milioni di euro**.

In sede di attuazione del programma l'importo impegnato per la realizzazione di ciascun obiettivo specifico non può essere inferiore al 25 % della dotazione complessiva.

Emendamento 38

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e

e) *le modalità della preparazione di qualsiasi dispositivo strutturale per il coordinamento del monitoraggio sanitario e della reazione rapida alle minacce che incombono sulla salute;*

soppresso

Emendamento 39

Articolo 11

Nel corso dell'attuazione del programma è incoraggiata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3, la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nella sfera della sanità pubblica, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, il Consiglio

Nel corso dell'attuazione del programma è incoraggiata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3, la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nella sfera della sanità pubblica, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità, il Consiglio

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In particolare, il sistema di informazione sanitaria e la capacità di reagire alle minacce che incombono sulla salute dovrebbero, se opportuno e possibile, essere coordinati con le attività dell'Organizzazione mondiale della sanità.

d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, **l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO)**. In particolare, il sistema di informazione sanitaria e la capacità di reagire alle minacce che incombono sulla salute dovrebbero, se opportuno e possibile, essere coordinati con le attività dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento 40

Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis**Cooperazione con gli organismi comunitari competenti**

È incoraggiata la cooperazione con gli organismi della Comunità nei relativi settori del lavoro, in particolare con quelli responsabili della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei prodotti.

Emendamento 41

Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, ove necessario con l'aiuto di esperti, ad un monitoraggio periodico dell'attuazione delle azioni del programma alla luce degli obiettivi. Una volta l'anno essa riferisce al riguardo al comitato.

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, ove necessario con l'aiuto di esperti, ad un monitoraggio periodico dell'attuazione delle azioni del programma alla luce degli obiettivi. Una volta l'anno essa riferisce al riguardo al comitato **e al Parlamento europeo.**

Emendamento 43

Allegato, punto 1.5

1.5. il miglioramento dell'analisi e delle conoscenze riguardanti il ruolo svolto **dall'evoluzione della politica sanitaria** e dalle altre attività e politiche comunitarie, quale il mercato interno in quanto capace di influenzare i sistemi sanitari, ai fini del conseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana, compresa l'elaborazione di criteri e metodologie di valutazione delle politiche e del loro impatto sulla salute, nonché l'elaborazione di altre correlazioni tra la sanità pubblica ed altre politiche;

1.5. il miglioramento dell'analisi e delle conoscenze riguardanti il ruolo svolto **dallo sviluppo di una strategia integrata e intersettoriale in materia di sanità** e dalle altre attività e politiche comunitarie, quale il mercato interno in quanto capace di influenzare i sistemi sanitari, ai fini del conseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana, compresa l'elaborazione di criteri e metodologie di valutazione delle politiche e del loro impatto sulla salute, nonché l'elaborazione di altre correlazioni tra la sanità pubblica ed altre politiche;

Emendamento 45

Allegato, punto 1.7 bis (nuovo)

1.7 bis. l'elaborazione e l'attuazione di un'azione comune unitamente ai piani elaborati in base a e-Europe, al fine di

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

migliorare le informazioni sui medicinali a disposizione del pubblico in generale riportate su Internet, utilizzando le fonti di informazione medica disponibili ed esaminando le possibilità di istituire un sistema di sigilli comunitari riconoscibili per indicare l'attendibilità dei siti.

Emendamento 46

Allegato, punto 2.2 bis (nuovo)

2.2 bis. il sostegno al funzionamento della rete mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema per informare il pubblico in generale, gli operatori sanitari, le organizzazioni di pazienti e i gruppi di popolazione interessati degli Stati membri e dei paesi candidati in merito alle malattie trasmissibili e, in particolare, al pericolo della diffusione transfrontaliera di agenti patogeni resistenti;

Emendamento 47

Allegato, punto 2.3

2.3. lo sviluppo di strategie e meccanismi di prevenzione, gli scambi di informazioni e la reazione per quanto riguarda le minacce delle malattie non trasmissibili, comprese le minacce per la salute differenziate in base al sesso e le malattie rare;

2.3. lo sviluppo di strategie e meccanismi di prevenzione, **di una strategia di vaccinazione e immunizzazione e di meccanismi per** gli scambi di informazioni e la reazione per quanto riguarda le minacce delle malattie non trasmissibili, comprese le minacce per la salute differenziate in base al sesso e le malattie rare;

Emendamento 48

Allegato, punto 2.3 bis (nuovo)

2.3 bis. lo sviluppo di strategie e meccanismi di prevenzione per far fronte alle minacce di carattere fisico, chimico o biologico che incombono sulla salute, dovute ad eventi imprevisti, a carenze a livello delle infrastrutture o delle apparecchiature, ad errori umani o ancora ad atti terroristici;

Emendamento 60

Allegato, punto 2.6 bis (nuovo)

2.6 bis. lo sviluppo di strategie atte a ridurre la resistenza agli antibiotici;

Emendamento 50

Allegato, punto 2.6 ter (nuovo)

2.6 ter. l'assistenza ai paesi candidati che cercano di migliorare il livello sanitario della loro popolazione, l'incremento delle attività per lottare nell'Unione europea e in Europa centrale e orientale contro le malattie trasmissibili che insieme rappresentano una minaccia di proporzioni epidemiche, lo sviluppo di meccanismi per formare medici e pazienti per

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

quanto riguarda le opzioni di cura e la gestione delle malattie, il sostegno alle organizzazioni non governative che operano a livello locale, nazionale ed europeo per migliorare la salute di categorie particolarmente svantaggiate, gravemente colpite dalle malattie trasmissibili, e l'istituzione di programmi di promozione e prevenzione sanitaria.

Emendamento 51

Allegato, punto 3.1

3.1. l'elaborazione e l'attuazione di strategie e misure sui determinanti sanitari legati agli stili di vita, quali la nutrizione, il tabacco, l'alcool, le droghe e altre sostanze, nonché sulla salute mentale, ivi incluse le misure da prendere in tutte le politiche comunitarie e le strategie comunitarie specifiche a seconda del sesso e dell'età;

3.1. l'elaborazione e l'attuazione di strategie e misure sui determinanti sanitari legati agli stili di vita, quali la nutrizione, **l'attività fisica**, il tabacco, l'alcool, le droghe e altre sostanze, nonché sulla salute mentale, ivi incluse le misure da prendere in tutte le politiche comunitarie e le strategie comunitarie specifiche a seconda del sesso e dell'età;

Emendamento 52

Allegato, punto 3.1 bis (nuovo)

3.1 bis. l'elaborazione di un'azione specifica con l'obiettivo di promuovere, per mezzo di azioni di sensibilizzazione e informazione del pubblico, una migliore alimentazione e abitudini alimentari che rispettino maggiormente i fabbisogni dell'organismo umano.

Emendamento 53

Allegato, punto 3.2

3.2. l'analisi della situazione e l'elaborazione, **se necessario**, di strategie sui determinanti sanitari **socioeconomici, ad esempio per** individuare e combattere le disuguaglianze **sanitarie**;

3.2. l'analisi della situazione e l'elaborazione di strategie sui determinanti sanitari **di ordine sociale ed economico, al fine, da un lato, di** individuare e combattere le disuguaglianze **per quanto riguarda l'accesso alla sanità e, dall'altro, di valutare l'incidenza dei fattori sociali ed economici (come le condizioni di lavoro, di alloggio, ecc.) sulla salute**;

Emendamento 54

Allegato, punto 3.3

3.3. l'analisi della situazione e l'elaborazione di strategie sui fattori determinanti sanitari legati all'ambiente;

3.3 l'analisi della situazione e l'elaborazione di strategie sui fattori determinanti sanitari legati all'ambiente, **valutando in particolare l'incidenza dell'inquinamento ambientale sulla salute umana e identificando le malattie strettamente connesse ai problemi ambientali**;

Emendamento 55

Allegato, punto 3.5 bis (nuovo)

3.5 bis. lo sviluppo e il coordinamento delle pertinenti attività di formazione connesse alle suddette misure.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 56

Allegato, punto 4.1

4.1. Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture di cui all'articolo 3, **paragrafo 2, lettera a)**.

4.1. Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture di cui all'articolo 3.

Le azioni da intraprendere possono essere finanziate tramite contratti di servizi sulla base di appalti pubblici (che non possono superare il 50 % del bilancio totale) o mediante sussidi provenienti dal finanziamento congiunto con altre fonti. In quest'ultimo caso, l'importo dell'assistenza finanziaria della Comunità non può superare l'80 % della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Per sostenere progetti nei paesi candidati, la Comunità può finanziare fino al 100 % dei costi.

Emendamento 57

Allegato, punto 4.3 bis (nuovo)

4.3 bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione la Commissione adotta le indispensabili misure di preparazione, introduzione e attuazione dei cambiamenti e dispositivi pratici necessari a conseguire gli obiettivi generali del programma, nonché gli opportuni dispositivi strutturali che garantiscono un centro di coordinamento avente come scopo il coordinamento globale e continuato del programma. Le spese riguardanti l'assistenza tecnica e amministrativa per i dispositivi strutturali e le attività connesse sono coperte attingendo alla dotazione del programma. A tal fine è richiesto il parere del comitato di cui all'articolo 9.

14. Sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ***II

A5-0408/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (10593/1/2001 – C5-0413/2001 – 1999/0259(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10593/1/2001 – C5-0413/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 654⁽²⁾),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 861⁽³⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

⁽¹⁾ GU C 178 del 22.6.2001, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 70.

⁽³⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 346.